CAMERA DEI DEPUTATI N. 3699

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOLOGNA

Presentata il 22 dicembre 1966

Modificazione all'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 26 giugno 1965, n. 808, si è provveduto al trattenimento in servizio fino ai limiti del congedo assoluto, al riconoscimento ai fini della pensione dell'intero servizio prestato e a una promozione al grado superiore degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Una promozione al grado superiore è stata accordata con la citata legge anche a coloro che erano transitati nella riserva di complemento.

Tutti i ricordati provvedimenti sono stati adottati con la legge n. 808 in considerazione della particolarissima situazione in cui, a seguito della guerra, è venuta a trovarsi una categoria benemerita di ufficiali e di sottufficiali, trattenuti o richiamati, che era stata costretta ad abbandonare le proprie case, i propri beni, a lasciare ogni cosa e a vivere profuga, lontana dai paesi nei quali era vissuta.

La legge citata, però, non previde che al momento della sua entrata in vigore c'erano degli ufficiali i quali ricoprivano già il grado di tenente colonnello, e solo per i gradi inferiori a tenente colonnello previde la possibilità di conseguire una promozione al grado superiore in deroga alle vigenti disposizioni (articolo 2 della citata legge).

Ora sembra equo che anche coloro che già rivestivano il grado di tenente colonnello al momento dell'entrata in vigore della legge 26 giugno 1965, n. 808, possano godere del beneficio, accordato a tutti gli altri ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate, di conseguire una promozione al grado superiore. Infatti anche per i tenenti colonnelli valgono le stesse ragioni d'ordine morale ed eccezionale che sono state invocate e fatte valere per tutti gli altri ufficiali e sottufficiali per i quali il legislatore ha voluto provvedere con la più volte ricordata legge.

Si propone, pertanto, onorevoli colleghi, al vostro esame benevolo e alla vostra approvazione il seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808 viene così modificato:

« Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione ».